

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 18

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Approvazione Progetto di Fusione tra le società ATC S.P.A. e ATC MP S.P.A. e sulle altre operazioni connesse alla riorganizzazione e razionalizzazione aziende della mobilità.

Il sottoscritto Revisore dei Conti Rag. Roberto D'Ercole, nominato con delibera consiliare n. 9 del 21/12/2017, ai sensi dell'Art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Vista:

la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "Approvazione Progetto di Fusione tra le società ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. e le altre operazioni connesse alla riorganizzazione e razionalizzazione aziende della mobilità".

Visti:

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 comma 1 lett. b) - Testo Unico degli Enti locali - in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *processo di razionalizzazione* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il processo di razionalizzazione:
 - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori è superiore al numero dei dipendenti;
 - eliminazione delle società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento.

Visto inoltre:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18,

legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*omissis*...in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio...*omissis*, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. altre condizioni previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del Testo Unico;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (con la particolarità prevista dall'art. 26 comma 12 *quinquies*, ove il Testo Unico introduce una disposizione transitoria: "*Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro*");

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Testo Unico;

Visti gli esiti della ricognizione sulle partecipate dirette ed indirette del Comune di Brugnato, effettuata con deliberazione del C.C. n. 34 del 29/09/2017, come sotto riportate:

Codice fiscale società partecipate dirette B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E
00211210117	ATC SPA	1976	0,098
00213810112	ACAM SPA	2001	0,00007
01285590111	IL CIGNO SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEI LIGURI ANTICHI SCRL	2008	9,10
01136070115	BRUGNATO SVILUPPO S.R.L. FALLITA	2002	60,00

Partecipazioni indirette del Comune di Brugnato detenute tramite ATC Spa sono:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Atc esercizio Spa: | società partecipata 89,41% da Atc Spa; |
| - ParkTour Srl in liquidazione: | società partecipata 100% da Atc Spa; |
| - Sviluppo Turistico Lerici Srl: | società partecipata 39% da Atc Spa; |
| - Atc Mobilità e Parcheggi Spa: | società partecipata 30% da Atc Spa; |
| - SMC esercizio Scarl: | società partecipata 18% Atc Spa e 32,5% Atc Esercizio Spa; |
| - Apam Esercizio Spa: | società partecipata 0,06% Atc Spa; |
| - Centromare Srl: | società partecipata 51% da Atc Spa; |

Verificato che il Progetto di Fusione tra le società ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. e le operazioni connesse alla riorganizzazione e razionalizzazione delle aziende della mobilità spezzina rientrano nel solco della normativa di cui sopra;

Visti poi:

- il Progetto di Fusione;
- la Relazione degli esperti afferente la congruità dei rapporti di concambio;
- gli allegati C e D alla proposta di delibera;
- i pareri di regolarità contabile e tecnica dei responsabili dei servizi;

Visti anche lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa il Progetto di Fusione tra le società ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. e sulle altre operazioni connesse alla riorganizzazione e razionalizzazione aziende della mobilità.

Imperia, 14/09/2018

Il Revisore dei conti
Rag. Roberto D'Ercole